



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 09 marzo 2017

Al Ministero della Salute

Prot. n. 11705/2017

Ai nas

p..c.

A tutti gli Assessorati alla Salute delle Regioni

A tutte le Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere

Oggetto: presunto esercizio abusivo della professione del biologo.

Nella mia qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ai sensi e per gli effetti della L. 396/67 art. 16 c. 2, lett. a), c) nell'adempimento dei compiti istituzionali propri, ho il dovere di curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, nonché di vigilare per la tutela del titolo professionale e di svolgere le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione stessa, valutata la consistenza del caso, intendo portare alla Vostra attenzione quanto segue.

Pervengono a questo Ordine numerose segnalazioni riguardo l'attività di lettura di esami cito-istologici nel settore di laboratorio (Patologia clinica), posta in essere, nell'ambito di numerose ASL e Aziende Ospedaliere, da personale qualificato come tecnico, pur non rientrando tali attività nelle competenze dei tecnici di laboratorio biomedico.

È evidente che una siffatta situazione non solo mette a serio rischio la salute pubblica e l'interesse dei terzi, ma determina un grave pregiudizio anche a tutte le categorie professionali che si vedono deturpate ingiustamente di competenze ad esse attribuite dalla legge.

Occorre, al riguardo, evidenziare che il biologo ha piena competenza nel settore della analisi di laboratorio, sia per la parte analitica sia di refertazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 396/67 e del DPR 328/2001.

In particolare, infatti, l'attività di lettura di esami citologici in ambito di prevenzione oncologica ha come conseguenza la stesura di un referto

, inteso come esito di un'analisi morfologica di un preparato tesa a escludere o identificare la presenza di una patologia pretumorale o tumorale e, come tale, di competenza del biologo ovvero del medico, non già dei tecnici di laboratorio i quali non possono leggere i vetrini ovvero, in generale, firmare i referti, rientrando nelle loro competenze esclusivamente la preparazione, intesa quale allestimento e colorazione, dei campioni nonché il controllo e la verifica del corretto funzionamento delle varie strumentazioni di laboratorio.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7


Ed invero, l'art. 3, c. 1 della L. 251/2000, prevede che *“Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona...(omissis)”*.

Ne consegue logicamente che alla figura del tecnico di laboratorio devono essere attribuite esclusivamente competenze di tipo tecnico non già analitiche e/o diagnostiche riservate ad altri professionisti nell'ambito delle proprie competenze.

Occorre in ultimo precisare che il compimento di atti che esulano dalle competenze e attribuzioni proprie di ciascuna categoria, oltre a creare un serio pericolo per gli interessi sottesi, configurano la fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione.

Vi invitiamo, pertanto, a tenere in debita considerazione quanto sopra esposto e a voler contribuire ad uno svolgimento corretto e legittimo di tutte le attività proprie di ogni professionista, con ciò garantendo contestualmente i diritti e gli interessi sia del buon andamento del Servizio Sanitario, sia di tutti gli iscritti all'Ordine scrivente.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE

(Dr. Ermanno Calcatelli)